



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 del 11-07-2016

Oggetto:	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
----------	--

L'anno **duemilasedici**, il giorno **undici**, alle ore **19:00** del mese di **luglio** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

SBONA SALVATORE	P	RIBERA SEBASTIANO	P
MARCHESE GIUSEPPE	P	CANNELLA TOMMASO	P
SORBELLO GIUSEPPE	P	SCOLLO PIETRO	P
CARTA GIUSEPPE	P	GIAMPAPA GIUSEPPE	P
CARUSO MIRKO	P	Scibilia Santo	P
RUSSO ALFREDO	A	ANNINO ANTONIO	P
LA ROSA SALVATORE	P	GALLO ERCOLE SALVATORE	P
MIDOLO SALVATORE	P	CASTRO GIUSEPPE	P
MAGNANO MASSIMO	P	DI DATO PAOLO	P
GIGLIUTO SEBASTIANO	P	SCOLLO ANTONINO	P

PRESENTI N. 19 - ASSENTI N. 1

Assume la presidenza il **Dott. SBONA SALVATORE**, partecipa il SEGRETARIO GENERALE **Dott. CUNSOLO CARMELO**, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assessorato
Ufficio TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 05-04-2016 N.40

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
MARCHICA ENZA

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
MARCHICA ENZA

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

Seduta del Ore

DELIBERA N.

| | Soggetta a Controllo

| | Immediatamente eseguibile

ASSENTI ALLA SEDUTA

SBONA SALVATORE		RIBERA SEBASTIANO	
MARCHESE GIUSEPPE		CANNELLA TOMMASO	
SORBELLO GIUSEPPE		COCO VINCENZO	
CARTA GIUSEPPE		SCOLLO PIETRO	
CARUSO MIRKO		GIAMPAPA GIUSEPPE	
RUSSO ALFREDO		ANNINO ANTONIO	
LA ROSA SALVATORE		GALLO ERCOLE SALVATORE	
MIDOLO SALVATORE		CASTRO GIUSEPPE	
MAGNANO MASSIMO		DI DATO PAOLO	
GIGLIUTO SEBASTIANO		SCOLLO ANTONINO	

La Dott.ssa Enza Marchica, Responsabile del IV Settore di questo Ente, con la presente sottopone all'approvazione dell'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta avente per oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICACOMUNALE (IUC)

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 DEL 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da :

-IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale,dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,per servizi indivisibili comunali;

-TARI (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,a carico dell'utilizzatore;

VISTO che con delibera consiliare n.28 del 05/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale(IUC) nelle sue componenti tributarie:l' Imposta Municipale Propria (I.M.U.),il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti(TARI);

VISTO l'art. 9/bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n.80 che modifica le disposizioni normative IMU sugli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero;

VISTO la risoluzione n. 6/DF del 26/06/2015;

VISTA la legge di stabilità 2016, Legge n.108/2015,che introduce importanti novità tributarie in materia di IMU e di TASI;

RITENUTO di dover intervenire provvedendo a modificare gli articoli del vigente Regolamento interessati dalle novità legislative secondo la formulazione riportata nel dispositivo del presente atto;

Visti :

- l'art.52 del D.Lgs 446/97;
- il D.lgs 18 agosto 2000,n.267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- i pareri tecnici;

PROPONE

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in precedenza l'inserimento degli articoli e commi, sotto riportati, al vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC;



- All'articolo 15 – Presupposti –

Integrazione nella parte relativa ai cittadini italiani non residenti AIRE, con il testo di seguito:

A partire dall'anno 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- All'articolo 17 - Base Imponibile

Si aggiunge il **comma 4 bis** - A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

- All'articolo 17, comma 5 - La base imponibile è ridotta del 50% -

Si aggiunge la **lettera c** - A decorrere dall'anno 2016 “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;

- All'Articolo 18 - Aliquote -

Si aggiunge il **comma 6** - A decorrere dall'anno 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

Si aggiunge il **comma 7** - A decorrere dall'anno 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, intanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”.

- All'articolo 20 comma 1 - Esenzioni -

Si aggiunge la **lettera n** - A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del



decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.504,si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993,publicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,n.99,iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,n.448;c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

A decorrere dall'anno 2016,sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015,n.4,convertito,con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34.

CAPO III – TASI

- All'articolo 27 – Aliquote –

Si aggiunge il **comma 4** - Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento, in diminuzione fino all'azzeramento.

Si aggiunge il **comma 5** - Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”.

- All'articolo 28 - Riduzioni ed esenzioni-

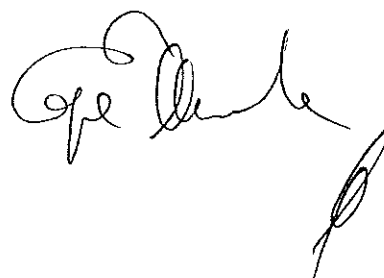
Si aggiunge il comma 2 - A decorrere dall'01/01/2016 sono escluse dalla Tasi le unità immobiliari de

stinate ad abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 .

DI DARE ATTO CHE le modifiche entrano in vigore il 1°gennaio 2016;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Istituzionale del Comune - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

DI DICHIARARE, altresì, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza insita nel presente atto.



La Dott.ssa Enza Marchica, Responsabile del IV Settore di questo Ente, con la presente sottopone all'approvazione dell'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta avente per oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICACOMUNALE (IUC)

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 DEL 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da :

-IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale,dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,per servizi indivisibili comunali;

-TARI (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,a carico dell'utilizzatore;

VISTO che con delibera consiliare n.28 del 05/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale(IUC) nelle sue componenti tributarie:l' Imposta Municipale Propria (I.M.U.),il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti(TARI);

VISTO l'art. 9/bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n.80 che modifica le disposizioni normative IMU sugli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero;

VISTO la risoluzione n. 6/DF del 26/06/2015;

VISTA la legge di stabilità 2016, Legge n.108/2015,che introduce importanti novità tributarie in materia di IMU e di TASI;

RITENUTO di dover intervenire provvedendo a modificare gli articoli del vigente Regolamento interessati dalle novità legislative secondo la formulazione riportata nel dispositivo del presente atto;

Visti :

- l'art.52 del D.Lgs 446/97;
- il D.lgs 18 agosto 2000,n.267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- i pareri tecnici;

P R O P O N E

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in precedenza l'inserimento degli articoli e commi, sotto riportati, al vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC;

- All'articolo 15 – Presupposti –

Integrazione nella parte relativa ai cittadini italiani non residenti AIRE,
con il

testo di seguito:

A partire dall'anno 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- All'articolo 17 - Base Imponibile

Si aggiunge il **comma 4 bis** - A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

- All'articolo 17, comma 5 - La base imponibile è ridotta del 50% -

Si aggiunge la **lettera c** - A decorrere dall'anno 2016 "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23";

- All'Articolo 18 - Aliquote -

Si aggiunge il **comma 6** - A decorrere dall'anno 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

Si aggiunge il **comma 7** - A decorrere dall'anno 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, intanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento".

- All'articolo 20 comma 1 - Esenzioni -

Si aggiunge la **lettera n** - A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1

del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

CAPO III – TASI

- All'articolo 27 – Aliquote –

Si aggiunge il **comma 4** - Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento, in diminuzione fino all'azzeramento.

Si aggiunge il **comma 5** - Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”.

- All'articolo 28 - Riduzioni ed esenzioni-

Si aggiunge il comma 2 - A decorrere dall'01/01/2016 sono escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 .

DI DARE ATTO CHE le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2016;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Istituzionale del Comune - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

DI DICHIARARE, altresì, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza insita nel presente atto.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 2 dell'O.d.G. prot. 13899 del 30/06/2016 avente oggetto: **“APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTTA UNICA COMUNALE (IUC)”**

Il Presidente introduce l'argomento riassumendo i punti salienti: si stabiliscono delle modifiche al Regolamento Comunale; per quanto riguarda l'IMU si stabilisce che per gli immobili in locazione viene ridotto il 75% del quantum dovuto, quindi se tu devi 100, se l'immobile è in locazione devi 75, Imposta Municipale ex ICI.

Altra modifica che è stata inserita è l'esenzione di imposta sui terreni agricoli che, quindi, così come prevede la normativa nazionale, non sono soggetti ad imposizione IMU.

Altra modifica: per i residenti all'estero, che hanno una sola unità immobiliare a Melilli (voi sapete che ci sono tanti concittadini che sono residenti all'estero) e hanno un reddito basso, nello specifico sono pensionati, se l'immobile è libero, quindi non è dato in locazione a terzi per cui possa produrre reddito, viene considerata prima casa e quindi esente, così come tutti gli altri immobili prima casa sono esentati dal pagamento dell'IMU.

Questa esenzione decorre dal 1° luglio 2017 e se non passa la proroga al bilancio, così come è stato promesso dal Ministro degli Interni, pare che abbia stabilito una possibilità di una proroga almeno per la Sicilia, quindi se viene concessa questa proroga, questa esenzione per i residenti all'estero decorrerà dall'anno corrente, mentre se non viene autorizzata questa proroga, tale agevolazione decorrerà dal 1° luglio 2017; in ogni caso avranno questa agevolazione.

Questi sono i punti salienti.

Ndt, interventi fuori microfono.

- **Presidente Sbona:** Su questo invito il Dirigente dell'ufficio Ragioneria a specificare in merito, prego.

- **Dirigente Marchica:** In merito all'integrazione dei residenti all'estero, abbiamo applicato la norma stabilita dalla legge che dice che, a partire dall'anno 2015, era considerata abitazione principale (la norma stabilisce questo e noi non abbiamo fatto altro che calarla nel regolamento perché non c'era), una ed una sola unità

immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero, quindi all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso, cioè la norma non stabilisce un importo.

- **Cons. Sorbello:** Io sono contrario perché è impossibile che io esento un pensionato di 3.000 euro al mese, mentre qua un poverino che guadagna 400 euro oppure ha il reddito di una casa non può partecipare al reddito sociale. Con questa norma-truffa stiamo autorizzando chi è residente all'estero che guadagna 50.000 euro di pensione l'anno, a non pagare l'IMU.

Questa è un'ingiustizia sociale o siete fuori dal mondo? Questa è un'ingiustizia sociale, vi dovrete vergognare anche a proporle queste cose! Perché non ci ragionate sulle cose! La norma è fatta per chi ha gli immobili a Roma, che hanno un reddito, perché questa è una norma-truffa, perché ci sono gli interessi che si celano dietro questa norma. Ma io ho il coraggio di autorizzare una proposta del genere?

- **Presidente Sbona:** L'Amministrazione risponde, prego.

- **Dirigente Marchica:** Non l'Amministrazione, io volevo chiarire che si parla di persone che hanno solamente un'unità immobiliare.

- **Cons. Sorbello:** No, magari hanno una stanza, non una casa, una stanza!

- **Presidente Sbona:** La proposta del Consigliere Sorbello è comunque di collegare questa esenzione non solo al possesso di un immobile, ma anche a un limite reddituale.

Su questo argomento, vista la proposta, se siete d'accordo, ritengo che potremmo trovare una posizione condivisa: proprio per approfondire meglio, alla luce anche della normativa vigente, sospendiamo la seduta.

Prego.

- **Cons. La Rosa:** Presidente, scusi, per evitare magari di interrompere i lavori, siccome, se ho ben capito, questa norma, se ci sarà la proroga al bilancio, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017...

- **Presidente Sbona:** Se c'è la proroga subito.

- **Cons. La Rosa:** A questo punto niente.

- **Presidente Sbona:** Va bene, dichiaro sospeso il Consiglio per dieci minuti: riprenderà alle 21.10.

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari per 10 minuti.

Alle ore 21:15 il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari.

- Presidente Sbona: Riprendiamo i lavori. Procediamo con l'appello.

SBONA SALVATORE	P	SCOLLO PIETRO	P
RUSSO ALFREDO	P	GIAMPAPA GIUSEPPE	P
CARTA GIUSEPPE	P	ANNINO ANTONIO	P
CARUSO MIRKO	P	GALLO SALVATORE	ERCOLE P
MIDOLO SALVATORE	P	CASTRO GIUSEPPE	P
MAGNANO MASSIMO	P	DI DATO PAOLO	P
RIBERA SEBASTIANO	P	SORBELLO GIUSEPPE	P
MARCHESE GIUSEPPE	P	LA ROSA SALVATORE	P
CANNELLA TOMMASO	P	GIGLIUTO SEBASTIANO	P
SCIBILIA SANTO LUCA	P	SCOLLO ANTONINO	P

PRESENTI N. 20 - ASSENTI N. 0

- Presidente Sbona: 20 presenti al secondo appello: la seduta è valida.

Proseguiamo con i lavori che avevamo interrotto con la proposta di modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale che mi accingo a leggere, appena il responsabile dell'Ufficio Ragioneria mi dà il suo parere e il Revisore unico.

Ovviamente, Segretario, mi scuso per il pasticcio, poi si scriverà meglio, ma nella sostanza è questo: "Proposta di modifica al regolamento comunale per l'applicazione

dell'Imposta Unica Comunale. Sostituire l'articolo 15 con il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini non residenti nel territorio comunale per motivi di lavoro, regolarmente documentato, e a condizione che la stessa non risulti locata» (sostanzialmente è estesa a tutti). I proponenti: Capogruppo del PD, a nome di tutto il Gruppo, e dell'UDC».

Questo se c'è la proroga, se non c'è la proroga è dal 2017.

- **Cons. Sorbello:** Scusi, Presidente, qua noi dobbiamo normare con la prescrizione l'immobile e allora che significa? Che io, se non sono residente a Melilli debbo pagare, se sono residente ed è prima casa non debbo pagare, per tutti indistintamente. Questa è una norma-truffa, che io sono residente a Palermo e debbo pagare e gli altri, perché sono residenti all'AIRE, non debbono pagare, ma non è così perché se tu sei residente a Palermo e ce l'hai affittata non risulta prima casa. E' così: se è nella disponibilità non lo pago. Stiamo dicendo quello dell'estero perché lo dobbiamo togliere.

- **Cons. Annino:** Nella foga di fare populismo, il Consigliere Sorbello sta facendo un po' di confusione e sta ammassando un paio idee: anzi, ha poche idee, ma molto confuse; se uno ha la residenza non se la può affittare, tanto per cominciare. Ha fatto un po' di confusione perché la ratio della legge è quella di andare ad agevolare, perché mentre voi vi siete messi qua a passare tempo, io ho cercato di approfondire un pochettino, anche perché vedevo le difficoltà nell'andare a formulare questo emendamento.

Ndt, intervento fuori microfono.

- **Cons. Annino:** Mi vuole far parlare? E' di un'infantilità...!

- **Presidente Sbona:** Prego, Consigliere Annino, senza fare apprezzamenti, per favore: evitiamo gli apprezzamenti. Consigliere Sorbello, per favore!

- **Cons. Annino:** Stia zitto, ascolti e poi casomai mi risponde.

- **Presidente Sbona:** Consigliere, si rivolga alla Presidenza.

- **Cons. Annino:** Quindi la ratio della norma è...

Ndt, intervento fuori microfono.

- **Cons. Annino:** Presidente, deve far rispettare l'ordine a questo Consigliere che continua ad avere un atteggiamento veramente vergognoso nei confronti del Consiglio Comunale e dei cittadini, semplicemente per fare scenografia, non rendendosi conto che è ridicolo.

Sull'argomento diciamo che la ratio della normativa è quella di andare ad evitare che i residenti all'estero... perché questa normativa vede anche altre agevolazioni, addirittura per l'acquisto l'imposta passa dal 9% all'1% in caso di acquisto di casa, perché la ratio è quella di evitare che i cittadini residenti all'estero facciano investimenti esclusivamente all'estero. Proprio per questo si cerca in questo modo, abbassando anche dal 9% all'1% addirittura in caso di acquisto l'imposta, di agevolare e attirare questi fondi dei residenti all'estero in Italia. Questa è la ratio del legislatore.

E' il recepimento della Finanziaria, quindi l'ha fatta Renzi, l'ha fatta il PD e la logica della normativa è questa.

Quindi, se partiamo realmente da cosa stiamo parlando, possiamo decidere tutte le posizioni possibili, ma dobbiamo capire prima di che cosa stiamo parlando, perché se non è populismo, è semplicemente parlare e andare a fare una cosa che non ha neanche logica sotto certi punti di vista perché, d'altronde, se uno acquista la prima casa qui, nonostante vive all'estero, secondo me è anche giusto che abbia delle agevolazioni se la casa non è affittata, se la casa non ha reddito e se è un solo appartamento.

Ovvio è che, se ci sono diversi immobili di proprietà, in quel caso allora sì, ci sarebbe una sperequazione nei confronti dei residenti all'estero: la ratio della norma non è questa, quindi cerchiamo di capire prima di che cosa stiamo parlando, per come è stata formulata, mi sembra che sia formulata in maniera restrittiva soltanto per chi ha... Mi spiega bene l'emendamento? Perché non ho capito la sostituzione, come è stato formulato, anche perché ho visto le difficoltà ad andare a estrinsecare questa modifica che è un po' così.

- **Presidente Sbona:** Dichiaro chiusa la discussione, mettiamo ai voti la proposta. Per dichiarazione di voto, prego.

- **Cons. La Rosa:** Intanto dovrebbe leggere la proposta perché non si è capito qual è.

- **Presidente Sbona:** Se stavate attenti la capivate, siccome non siete attenti...
- **Cons. La Rosa:** Quindi, senza che dichiara chiusa la discussione: legga la proposta e poi apriamo la discussione.
- **Presidente Sbona:** Allora, per dichiarazione di voto. Chiusa la discussione, mettiamo ai voti. Prego, per dichiarazione di voto. L'ho letta la proposta. Metto ai voti la proposta.
- **Cons. La Rosa:** Per dichiarazione di voto dico che quanto espresso dal Consigliere Annino mi trova pienamente d'accordo, trattandosi appunto di una norma la cui ratio è quella di attrarre investimenti e in un paese come il nostro, dove, tra l'altro, abbiamo un centro storico con una casa sì e una no vuota, è veramente auspicabile che tali investitori dall'estero possano venire qui, motivo per cui io sono contro la modifica del regolamento.
- **Presidente Sbona:** Bene, metto ai voti la proposta: chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
- **Cons. Annino:** Io mi astengo perché volevo un chiarimento.

Conclusa la discussione, il Presidente, visto che l'emendamento testè presentato, approvato favorevolmente dalla Responsabile dei Servizi Finanziari e dal Revisore Unico, lo sottopone a separata votazione dalla quale scaturisce riportando il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso Presidente:

-presenti	n. 20	(è entrato in precedenza il Cons. Russo)
- votanti	n. 20	
- voti favorevoli	n. 11	
- voti contrari	n. 7	
- astenuti	n. 2	(Conss. Annino e Cannella)

Dopodichè si passa alla votazione, nel testo emendato, del regolamento nel suo complesso e si ha il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso Presidente:

-presenti	n. 20	(è entrato in precedenza il Cons. Russo)
- votanti	n. 20	
- voti favorevoli	n. 11	
- voti contrari	n. 7	

- astenuti n. 2 (Conss. Annino e Cannella)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

VISTO il verbale n. 3 del 26/04/2016 della 3^a Commissione Consiliare;

VISTO il verbale n. 29 del 27/04/2016 del Collegio dei Revisori;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 DEL 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da :

-IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,per servizi indivisibili comunali;

-TARI (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,a carico dell'utilizzatore;

VISTO che con delibera consiliare n.28 del 05/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale(IUC) nelle sue componenti tributarie:l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.),il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti(TARI);

VISTO l'art. 9/bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n.80 che modifica le disposizioni normative IMU sugli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero;

VISTO la risoluzione n. 6/DF del 26/06/2015;

VISTA la legge di stabilità 2016, Legge n.108/2015,che introduce importanti novità tributarie in materia di IMU e di TASI;

RITENUTO di dover intervenire provvedendo a modificare gli articoli del vigente Regolamento interessati dalle novità legislative secondo la formulazione riportata nel dispositivo del presente atto;

Visti :

- l'art.52 del D.Lgs 446/97;
- il D.lgs 18 agosto 2000,n.267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- i pareri tecnici;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. n. 48/91;

VISTO il D,Lgs. 18/Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il parere favorevole, sull'emendamento, della Responsabile dei Servizi Finanziari e del Revisore Unico;

VISTI gli esiti delle surriferite votazioni effettuate, per prima, sull'emendamento proposto e poi sul Regolamento nel suo complesso;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in precedenza l'inserimento degli articoli e commi, sotto riportati, al vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC;

- All'articolo 15 – (testo emendato)

Presupposti –

Integrazione nella parte relativa ai cittadini italiani non residenti

AIRE, con il testo di seguito:

“A partire dall'anno 2016 è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio comunale per motivi di lavoro, regolarmente documentato, a condizione che la stessa non risulti locata”;

- All'articolo 17 - Base Imponibile

Si aggiunge il **comma 4 bis** - A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

- All'articolo 17, comma 5 - La base imponibile è ridotta del 50% -

Si aggiunge la **lettera c** - A decorrere dall'anno 2016 "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9,concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 ;ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presenta lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9,comma 6,del decreto legislativo 14 marzo 2011,n.23";

- All'Articolo 18 - Aliquote -

Si aggiunge **il comma 6** -A decorrere dall'anno 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998,n.431,l'imposta,determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6,è ridotta al 75 per cento.

Si aggiunge **il comma 7** - A decorrere dall'anno 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, intanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento".

- All'articolo 20 comma 1 - Esenzioni -

Si aggiunge la **lettera n** - A decorrere dall'anno 2016,l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU)prevista dalla lettera h)del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.504,si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993,pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- c) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,n.99,iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- d) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,n.448;c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

A decorrere dall'anno 2016,sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1

del decreto-legge 24 gennaio 2015,n.4,convertito,con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34.

CAPO III – TASI

- All'articolo 27 – Aliquote –

Si aggiunge il **comma 4** - Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento, in diminuzione fino all'azzeramento.

Si aggiunge il **comma 5** - Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”.

- All'articolo 28 - Riduzioni ed esenzioni-

Si aggiunge il comma 2 - A decorrere dall'01/01/2016 sono escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 .

DI DARE ATTO CHE le modifiche entrano in vigore il 1°gennaio 2016;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Istituzionale del Comune - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale;



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Regolamento Comunale

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

INDICE

CAPO I – Disposizioni di carattere generale

Art.	1	ISTITUZIONE DELLA IMPOSTA UNICA SUGLI IMMOBILI	4
Art.	2	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DELLA IUC	4
Art.	3	GESTIONE DELLA IUC	4
Art.	4	FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC, NOMINA E COMPETENZE	5
Art.	5	SANZIONI	5
Art.	6	NOTIFICA MEDIANTE MESSO	6
Art.	7	LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTI	6
Art.	8	RIMBORSI	6
Art.	9	INTERESSI	6
Art.	10	ARROTONDAMENTI	6
Art.	11	COMPENSAZIONI	6
Art.	12	TERMINE ADOZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE	7
Art.	13	TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI REGOLAMENTI	7

CAPO II – IMU

Art.	14	ISTITUZIONE DELL'IMU	7
Art.	15	PRESUPPOSTO	7
Art.	16	SOGGETTI PASSIVI	8
Art.	17	BASE IMPONIBILE	8
Art.	18	ALIQUOTE	10
Art.	19	AGEVOLAZIONE PER TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE DA IAP E DA COLTIVATORI DIRETTI	10
Art.	20	ESENZIONI	11
Art.	21	DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI NON ESENTI	11
Art.	22	VERSAMENTI E DELIBERAZIONI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE	12
Art.	23	DICHIARAZIONE	12

CAPO III – TASI

Art.	24	PRESUPPOSTO	13
Art.	25	SOGGETTI PASSIVI	13
Art.	26	BASE IMPONIBILE	13
Art.	27	ALIQUOTE	13
Art.	28	RIDUZIONI ED ESENZIONI	14

Art.	29	INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI CON RELATIVI COSTI COPERTI CON IL GETTITO TASI	14
Art.	30	VERSAMENTO DELLA TASI	14

CAPO IV – TARI

Art.	31	ISTITUZIONE DELLA TARI	15
Art.	32	PRESUPPOSTO	15
Art.	33	SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	15
Art.	34	SOGGETTO PASSIVO	15
Art.	35	SUPERFICIE IMPONIBILE	15
Art.	36	COMMISURAZIONE DELLA TARI: INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE	16
Art.	37	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI	17
Art.	38	RIDUZIONE PER IRREGOLARITA' O MANCATO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	17
Art.	39	RIDUZIONE PER FUORI ZONA	17
Art.	40	RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI COPRIBILI CON IL GETTITO TARI	17
Art.	41	TARI GIORNALIERA	18
Art.	42	APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE	18
Art.	43	DETERMINAZIONE DELLA TARI AI SENSI DEL COMMA 652 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014	18
Art.	44	DICHIARAZIONE TARI	18
Art.	45	VERSAMENTI E GESTIONE TARI	19
Art.	46	NORMA DI RINVIO	19



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Regolamento Comunale dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

CAPO I – Disposizioni di carattere generale

Articolo 1 - Istituzione della imposta unica sugli immobili

1. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). (Art.1 commi 639 e ss, legge di stabilità 2014 e relativi atti normativi e di applicazione) Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU stabilita al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili.

3. Per l'anno 2014, la somma delle aliquote IMU TASI non può superare l'11,4 per mille (anziché il 10.60 per mille) e l'aliquota massima TASI è fissata nella misura del 3,3 per mille (anziché il 2,5 per mille) ma l'aggiuntivo dello 0,8 per mille deve essere utilizzato per finanziare detrazioni TASI per l'abitazione principale ed assimilati.

Articolo 2 - Obbligo di dichiarazione della IUC

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Articolo 3 - Gestione della IUC

1. La IUC è applicata e riscossa dal comune.

2. Nel caso di appalto della gestione il comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione,

accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono conferite ai dipendenti dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

4.. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Articolo 4 - Funzionario Responsabile IUC, nomina e competenze

1. La **Giunta comunale** designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, **nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.**

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 5 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del **30 per cento** di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La presente sanzione non trova applicazione nei casi di omessa o di infedele denuncia, essendo "assorbita" nelle sanzioni di omessa e di infedele denuncia.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal **100 per cento** al **200 per cento** del tributo non versato, con un minimo di **50 euro**.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal **50 per cento** al **100 per cento** del tributo non versato, con un minimo di **50 euro**.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta **al questionario** di cui al comma 693 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da **euro 100 a euro 500**.

5. Le sanzioni di cui ai commi **2, 3 e 4** sono **ridotte ad un terzo** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Oltre alle **cause di non punibilità** previste dallo articolo 6 del D.Lgs.n. 472/97, non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da **obiettive condizioni di incertezza** sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 6 - Notifica mediante messo

1. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Articolo 7 - Liquidazioni ed accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 8 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 9 - Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 10 - Arrotondamenti

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 11 - Compensazioni

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali, previo riconoscimento del credito da parte del funzionario Responsabile.

Articolo 12 - Termine adozione tariffe ed aliquote

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 13 - Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

CAPO II - IMU

Articolo 14 - Istituzione dell'IMU

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata dal comune in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

2. L'imposta municipale propria è istituita e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo del decreto legislativo n. 23 del 2011.

3. Per gli anni d'imposta 2012 e 2013 si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento IMU approvato con delibera consiliare n. 131 del 31-10-2012 e successive modifiche.

Articolo 15 - Presupposto

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Il comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, a partire dall'anno 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità

immobiliare, viene concessa a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dall'Ente e presentata entro il 31 ottobre dell'anno d'imposta. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»

Articolo 16 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Articolo 17 - Base imponibile

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 3,4 e 5 del presente articolo:

a). Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (4);

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013 (5);

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

b). Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

c). In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 75.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4/bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

c) A decorrere dall'anno 2016 "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante

possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23".

Articolo 18 - Aliquote

1. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. Il consiglio comunale, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

2. La somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologia di immobili. Per il 2014 l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 possono essere superati tali limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale non esente, avente le categorie A1, A8 e A9, e per le relative pertinenze. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

4. Il Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Il comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento.

6. A decorrere dall'anno 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. A decorrere dall'anno 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, intanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento: i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento

Articolo 19 - Agevolazioni per terreni agricoli condotti direttamente da IAP e da coltivatori diretti

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Articolo 20 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Sono altresì esenti:

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ricerca scientifica, nonché le attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, ossia attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana
- l) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133..
- m) A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- n) A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34.

Articolo 21 - Detrazioni per abitazioni principali non esenti

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo

ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Il Consiglio comunale con la delibera delle aliquote può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 22 - Versamenti e deliberazioni approvazioni delle aliquote

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Il comune è altresì tenuto ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3. Il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti del comune, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

Articolo 23 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

3. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione IMU, anche in via telematica, seguendo le modalità previste per gli Enti non commerciali.

CAPO III TASI

Articolo 24 - Presupposto

1. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli

Articolo 25 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1 dello articolo 24 del presente regolamento in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Non è da considerarsi obbligato solidale della abitazione principale il contitolare che ivi non abbia la residenza e l'abitazione principale e sia assoggettato all' IMU come altro fabbricato.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolata applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Articolo 26 - Base Imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come previsto dall' articolo 14 del Capo II del presente regolamento.

2. Per le aree edificabili su cui persiste l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area edificabile, così come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n.504/92.

Articolo 27 - Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione tariffaria del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, anche con riferimento a diverse categorie di immobili.

2. Il Consiglio comunale può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale dell'11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, ma a condizione che lo 0,8 sia destinato a finanziare le detrazioni TASI per l'abitazione principale esente IMU.

3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota non può eccedere l'1 per mille.

4. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento, in diminuzione fino all'azzeramento.

5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

Articolo 28 - Riduzioni ed esenzioni.

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

2. A decorrere dall'1/01/2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articoli 29 - Individuazione dei servizi indivisibili con relativi costi coperti con il gettito TASI

1. Il gettito derivante dalla applicazione della TASI è destinato alla copertura parziale dei costi riferiti ai seguenti servizi indivisibili quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la manutenzione dei cimiteri.

2. La deliberazione tariffaria deve indicare i costi dei servizi indivisibili coperti con il gettito TASI.

Articolo 30 - Versamento della TASI

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 Ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è, altresì, tenuto ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per l'anno 2014 il versamento della prima rata TASI è effettuata entro il 16 Ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicate nel sito informatico, di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 Settembre 2014; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 Settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 Settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in unica soluzione entro il 16 Dicembre 2014 applicando l'aliquota di base del 1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e del IMU previste per ciascuna

tipologia di immobili non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.201;

2. A decorrere dal 2015, il Comune assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente precompilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio.

CAPO IV TARI

Articolo 31 - Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Articolo 32 - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 33 – Servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. Per tutti gli aspetti relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo (definizione e classificazione dei rifiuti, assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, modalità di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti, definizione della zona di raccolta, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, ecc.) si fa riferimento alla normativa ambientale, in particolare al testo unico dell'ambiente approvato con Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 27-11-2008 nonché alla delibera n. 46 del 13-06-98 avente ad oggetto "Assimilazioni ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche".

Articolo 34 - Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 35 - Superficie imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI

decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi o non assimilati agli urbani dal Comune, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono escluse dal computo della superficie assoggettabile le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, per i quali si estende il divieto di assimilazione, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Articolo 36 - Commisurazione della TARI: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione (1).

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 33, comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Articolo 37 - Copertura dei costi del servizio rifiuti

1. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali pericolosi a non assimilati dal Comune agli urbani al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.
3. Per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, valgono le disposizioni di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
4. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Articolo 38 - Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio.

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 39 - Riduzione per fuori zona.

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 40 per cento della tariffa da determinare, quando il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulta superiore a mt 1000.

Articolo 40 - Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito tari.

1. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, rapportate alle quantità conferite, da stabilirsi con delibera della Giunta Comunale.
2. La TARI è ridotta del 20 per cento per:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) locali, diversi dalle abitazioni, dove si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali i produttori dimostrino di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati con attestazione della ricevuta de parte dell'impresa incaricata del trattamento.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo;

4. Le riduzioni previste nei commi precedenti sono iscritte nel piano finanziario come costi del servizio rifiuti.

Articolo 41 - TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Articolo 42 - Applicazione del tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo

Articolo 43 - Determinazione della TARI ai sensi del comma 652 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014.

1. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/ CE del Parlamento Europeo e del consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi o alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

2. I criteri di commisurazione delle tariffe di cui al comma 1 risultano coerenti con l'impianto tariffario TARSU adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21-03-2000, e vigenti sino al 31-12-2013.

Articolo 44 - Dichiarazione TARI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dello articolo 1 della legge 147/14.

Articolo 45 - Versamenti e gestione TARI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2014 il pagamento della TARI è effettuato in numero quattro rate aventi la seguente scadenza:
30 novembre 2014, 31 gennaio 2015, 31 marzo 2015, 31 maggio 2015.
Per l'anno 2015, le rate della tassa saranno tre con scadenza il: 31 luglio 2015, 30 settembre 2015, 30 novembre 2015. Dall'anno 2016 e successivi, la riscossione della TARI avverrà in numero quattro rate con scadenza il: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre.

Articolo 46 - Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in subordine alle disposizioni regolamentari del Comune.

VERBALE N. 03

Nell'anno duemilasedici addì 26 del mese di Aprile, a seguito convocazione in seduta ordinaria prot. n. 8616 del 21/04/16, alle ore 11,00 si è riunita, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale, la III Commissione Consiliare.

Sono presenti i Conss.:

Sig. Carta Giuseppe

PRESIDENTE

Sig. Di Dato Paolo

COMPONENTE

Sig. Annino Antonio

“

Sig. Castro Giuseppe

“

Sig. Gigliuto Sebastiano (in sostituzione del Cons. Giampapa G. Delega agli atti).

Sono assenti i Cons.: Cannella T., Russo A., Giampapa G., Coco V., Magnano M., Coco V., Scollo A.

Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Sig.ra Failla Agata, in sostituzione della Dott.ssa Maria Gianino.

Partecipa la Dott.ssa Saraceno Felicia, Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Il Presidente, ritenuto legale il numero degli intervenuti apre la seduta e invita la segretaria alla lettura del verbale precedente che viene approvato. Dopodichè si passa a trattare il primo argomento posto all'o.d.g. avente oggetto:

Approvazione del Regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso.

Il Consigliere Annino chiede alla Dott.ssa di relazionare sul contenuto della proposta di cui sopra. La Dott.ssa afferma che lo strumento del ravvedimento operoso lungo permette al contribuente/cittadino di sanare il debito tributario con una sanzione del 5% a condizione che non abbia ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento. Questo istituto costituisce un elemento deflattivo del contenzioso tributario. Il Presidente Carta chiede chiarimenti sul “Baratto Amministrativo” per la necessità di studiare una procedura applicativa al fine di agevolare il pagamento dei tributi.

Dopodichè il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità.

Si passa a trattare il secondo punto avente oggetto:

Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Si esaminano le modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 sull'applicazione dell'Imposta Municipale Propria da inserire nel relativo regolamento. La Dott.ssa Saraceno espone le novità relative all'applicazione del Comodato d'uso gratuito che quest'anno non sconta l'esenzione per assimilazione dell'immobile ad abitazione principale; la legge ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile a condizioni che il comodante possieda oltre alla propria casa di abitazione, solo quella concessa al parente di primo grado in linea retta e che il contratto di comodato sia registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Trattandosi di norme di Legge, la Commissione approva all'unanimità. Il Presidente Carta ringrazia la Dott.ssa Saraceno per l'esaustiva esposizione. Non avendo altro da discutere la Commissione si conclude alle ore 12,00.

IL PRESIDENTE

F.to Sig. Carta Giuseppe

LA SEGRETARIA

F.to Sig.ra Failla Agata

REGISTRO DEL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI MELILLI

VERBALE N. 29

COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

REVISORE UNICO

L'anno 2016, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 11.50, presso la sede del Comune di Melilli, il Revisore Unico, Dott.ssa Sofia Bongiovanni, si è riunito, alla presenza della Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Enza Marchica.

Il Revisore Unico:

- Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 26.04.2016, avente ad oggetto: IUC Determinazione Aliquote Componente TASI anno 2016, recante il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Enza Marchica;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 26.04.2016, avente ad oggetto: IUC conferma aliquote componente IMU anno 2016, recante il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Enza Marchica;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 26.04.2016, avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe Tassa Rifiuti – TARI anno 2016, recante il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Enza Marchica;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 127 del 27.04.2016, avente ad oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione tariffe anno 2016 – Conferma Tariffe, recante il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Enza Marchica;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 12.04.2016, avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del Ravvedimento Operoso, recante il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Enza Marchica;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 05.04.2016, avente ad oggetto l'approvazione delle Modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), recante il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Enza Marchica;

Esprime:

Parere favorevole sulle deliberazioni di cui sopra.

Null'altro essendovi da verificare, la riunione si conclude alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO
(Dott.ssa Sofia Bongiovanni)

Sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. SBONA

SALVATORE

Il Consigliere Anziano

F.to On. Dott. SORBELLO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. CUNSOLO CARMELO

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 28-07-2016 al 12-08-2016, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
(Reg. Pub. N. 2056)

Melilli, lì 13-08-2016

IL MESSO COMUNALE

F.to

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
